

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4462

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUEMI, BOSELLI, INTINI, ALBERTINI, CEREMIGNA, DI GIOIA,
GROTTO, PAPPATERRA, VILLETTI**

Modifica dell'articolo 28 del codice penale in materia
di interdizione dai pubblici uffici

Presentata il 6 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — I diritti civili e politici sono universali. E fra i diritti politici, in primo luogo, vi è il diritto all'elettorato attivo. L'esclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dalla fine della pena, ossia sino a che non interviene la riabilitazione, è una ingiustificata preclusione all'esercizio di diritti fondamentali.

Il testo di legge che proponiamo prevede l'eliminazione della privazione del diritto di elettorato attivo dall'elenco delle pene accessorie. La complessiva serie di effetti, che conseguono alla condanna, quali le pene accessorie, continuano a rispecchiare un'ottica di esclusione, e non di aiuto al recupero sociale della persona

che, ai sensi della normativa vigente, pur dopo aver scontato la sua pena, si trova privato di importanti diritti, quali, ad esempio, il diritto di elettorato attivo. In particolare, la predetta limitazione non può che costituire uno scoglio insormontabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale; sotto questo profilo, è dunque auspicabile un intervento legislativo su un'area finora esente da modifiche. La presente proposta di legge è quindi tesa a eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero delle pene accessorie, e in particolare dalle limitazioni attualmente riconducibili all'interdizione dai pubblici uffici, previste all'articolo 28 del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — (*Interdizione dai pubblici uffici*). L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato passivo, o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi ».

€ 0,26



14PDL0051890